



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA

Numero 172
di data 12/10/2022

Oggetto: **Autorizzazione al dipendente del Comune di Ronchi Valsugana Caumo Flavio ad assumere l'incarico di Membro esperto della Commissione Giudicatrice presso il Comune di Roncegno Terme (TN) del Concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Operaio qualificato" cat. B livello base attraverso istituto della mobilità per passaggio diretto.**

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO

Campaldini dott.ssa Alessia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005).*

Oggetto: Autorizzazione al dipendente del Comune di Ronchi Valsugana Caumo Flavio ad assumere l’incarico di Membro esperto della Commissione Giudicatrice presso il Comune di Roncegno Terme (TN) del Concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio qualificato” cat. B livello base attraverso istituto della mobilità per passaggio diretto.

IL VICESEGRETARIO GEST. ASSOCIATA

Vista la nota del Comune di Roncegno Terme (Tn), prot. n. 8108 del 05.10.2022, acquisita al prot. n. 3397 del 05.10.2022, relativa alla richiesta di autorizzazione al dipendente del Comune di Ronchi Valsugana Caumo Flavio, per l’assunzione dell’incarico di componente in qualità di membro esperto della Commissione Giudicatrice presso il Comune di Roncegno Terme (TN) del Concorso:

- Concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio qualificato” cat. B livello base da coprire attraverso l’istituto della mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell’art. 81, c. 2 del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali area non dirigenziale di data 01.10.2018.

Considerato che il Signor Caumo Flavio, dipendente del Comune di Ronchi Valsugana in qualità di Operaio specializzato, cat. B livello Evoluto, ha espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice suddetta in qualità di membro esperto;

Dato atto che la Commissione si riunirà presumibilmente nel periodo fra ottobre e novembre 2022;

Dato atto che la partecipazione alla predetta Commissione non pregiudica in alcun modo il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del Comune in quanto il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell’orario di servizio;

Visto l’art 90 co. 1 lett. a) del vigente Regolamento Organico del Personale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01.07.1999, esecutiva, il quale dispone sulle “Attività compatibili” per i dipendenti del Comune di Ronchi Valsugana;

Visto, inoltre, l’art. 108, comma 1, lettera e) del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in merito alla disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi, il quale dispone che deve essere rilasciata autorizzazione per assumere incarichi presso altre Amministrazioni locali;

Visto l’art 92 del vigente Regolamento Organico del Personale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01.07.1999 e ss.mm., esecutiva, il quale dispone in merito alla competenza del Segretario comunale per il rilascio dell’autorizzazione al dipendente in relazione alle richieste da parte di altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività extraistituzionale;

Considerato che nulla osta al rilascio della richiesta e che nessuna spesa sarà a carico del bilancio del Comune di Ronchi Valsugana;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 21.02.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024, e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del d.lgs. 118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dd. 21.02.2022 ad oggetto. “Bilancio di previsione 2022/2024 - approvazione atto di indirizzo per l’esercizio 2022 ed attribuzione delle deleghe ai responsabili dei servizi”;

Visti:

- Il CCPL del personale del Comparto Autonomie locali area non dirigenziale di data 01.10.2018 e in particolare l’art. 81, 2° comma;
- il Regolamento Organico del Personale del Comune di Ronchi Valsugana, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01.07.1999, esecutiva;
- lo Statuto Comunale vigente;
- la L.P. 18/2015;
- il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile e il decreto attuativo D.P.C.M del 28 dicembre 2011;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014 numero 126 che ha integrato il Titolo II del Tuel n. 267/2000;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni, approvato con D.P.G.R. 28/5/1999, n. 4/L
- il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. di autorizzare il sig. Caumo Flavio, dipendente del Comune di Ronchi Valsugana in qualità di Operaio specializzato cat. B livello evoluto, ad assumere l’incarico di componente in qualità di membro esperto della Commissione Giudicatrice presso il Comune di Roncegno Terme (TN) del Concorso:
 - Concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio qualificato” cat. B livello base da coprire attraverso l’istituto della mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell’art. 81, c. 2 del CCPL del personale del Comparto Autonomie locali area non dirigenziale di data 01.10.2018.
2. di dare atto che il dipendente Caumo Flavio ha espresso la propria disponibilità alla partecipazione alla predetta Commissione giudicatrice;
3. di dare atto inoltre che il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell’orario di servizio e che alla presente autorizzazione non conseguono quindi impegni diretti di spesa a carico del bilancio del Comune di Ronchi Valsugana;
4. di comunicare e consegnare la presente determina al dipendente signor Caumo Flavio affinché ne prenda contezza e conoscenza;
5. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Roncegno Terme (Tn);

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- b) *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*